



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: Istanza di riesame del provvedimento prot. n. PG 0153480 del 22.12.2016, di non concessione della proroga del termine di efficacia del Provvedimento di V.I.A. D.D. n. 858 del 30.12.2011, relativa alla piattaforma integrata per il trattamento ed il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario. Sede impianto: Bitonto, loc. Colaianni, Strada vicinale di Sotto. Proponente: Fer.Live s.r.l.. Annullamento e Proroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n.30 del 19.04.2016 è stata disposta una “Riorganizzazione dei Servizi dell’Ente” istituendo tra gli altri, il Servizio “Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”;

- con Decreto del Sindaco Metropolitanano n.274 del 31.10.2016 è stato conferito al Dott. Francesco Meleleo, l’incarico dirigenziale ad interim, del Servizio “Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”;

Visto il D.L.vo 152/06 recante “Norme in materia ambientale” pubblicato nella G.U. n. 88 del 14.04.2006 - Suppl. Ordinario n.96, il cui testo è in vigore dal 29/4/2006, il quale ha - tra l’altro - abrogato e sostituito il D.P.R. 24 maggio 1988 n.203 e relativi regolamenti di attuazione;

Vista la Legge Regionale 14.06.2007, n. 17, recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, giusta disposizione dell’art.4, che ha delegato alle Province, competenti per territorio, la istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come disposta dall’articolo 16 della l.r. 17/2000;

Vista la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” e specificatamente l’art.1, comma 16;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Bari ed in particolare l’art. 38;

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 858 del 30.12.2011, l’allora Amministrazione Provinciale di Bari esprimeva pronuncia di compatibilità ambientale favorevole al progetto presentato dalla società FER.LIVE srl per la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento ed il recupero di metalli da rifiuti con annessa discarica in agro di Bitonto;
 - con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2926 del 12.04.2013 denegava l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta relativamente alla proposta progettuale oggetto della valutazione espressa con VIA D.D. n. 858/2011;
- con atto notificato in data 01.07.2013 la società FER.LIVE srl interponeva gravame avverso la

- Determinazione Dirigenziale n. 2926 del 12.04.2013;
- con Sentenza n. 713 del 9.6.2016, il TAR Puglia sede di Bari pronunciandosi sul ricorso interposto dalla società proponente avverso il provvedimento di diniego AIA adottato, lo respingeva dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato;
 - con istanza acquisita in atti al prot. n. 147228 del 7.12.2016 la FER.LIVE srl richiedeva la concessione della proroga del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 858 del 30.12.2011;
 - con nota PG n. 153480 del 22.12.2016 il servizio scrivente comunicava alla società istante di non concedere la proroga del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 858 del 30.12.2011;
 - la società FER.LIVE srl con atto notificato in data 5.1.2017 proponeva appello avverso la Sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 713/2016;
 - con atto notificato in data 13.2.2017 la società FER.LIVE srl interponeva gravame per l'annullamento della precitata nota PG n. 153480 del 22.12.2016;
 - con nota del 17.3.2017 la società FER.LIVE srl proponeva istanza di annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della L.n. 241/1990, della nota PG. n. 153480 del 22.12.2016 di diniego di proroga del termine di validità della VIA concessa con determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011;
 - con nota n. 47566 del 13.4.2017 il servizio scrivente investiva della predetta istanza il legale officiato dall'Ente nei giudizi promossi dalla società FER.LIVE srl e indiceva uno specifico incontro con questi presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana per la data del 23.05.2017;
 - con nota del 24.5.2017 il legale dell'Ente forniva il proprio parere in merito alla possibilità di concessione della proroga del Provvedimento VIA D.D. n. 858/2011 più volte citato.

Rilevato che:

- il Provvedimento VIA D.D. n. 858/2013 non è stato oggetto del giudizio innanzi al TAR Bari definito con Sentenza n. 713/2016 appellata dalla FER.LIVE srl;
- la nota PG. n. 153480 del 22.12.2016 di non concessione della proroga del termine di efficacia del Provvedimento VIA D.D. n. 858 del 30.12.2011 è stata impugnata dinanzi al TAR Puglia sede di Bari;
- il giudizio ha una sua naturale alea e l'eventuale annullamento giurisdizionale della nota PG. n. 153480 del 22.12.2016 potrebbe avere successivi profili risarcitori;
- il sito oggetto dell'intervento proposto dalla società FER.LIVE srl è inattivo e resterà tale almeno fino a quando non interverrà la decisione del Consiglio di Stato;

Ritenuto che appare ragionevole, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci, prorogare il termine di validità della VIA D.D. n. 858 del 30.12.2011, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito (cfr art. 14, comma 5, della L.R. n. 11/2001).

Pertanto, alla stregua di tutto quanto premesso, dedotto e rilevato, si comunica con la presente di annullare la nota prot. n. 153480 del 22.12.2016 e di concedere la proroga del termine di efficacia della VIA D.D. n. 858 del 30.12.2011, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito (cfr art.26 co.6 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e art. 14, comma 5, della L.R. n. 11/2001);

Rilevato che, il dott. Armando Diamanti attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che, il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti, nella qualità di responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 – bis ex L.n.241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n.445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di annullare la nota del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente PG n. 153480 del 22.12.2016 di diniego della proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011;
- 2) di concedere, a favore della società FER.LIVE srl, con sede legale in Bitonto, c.da Colaianni n.c., ai sensi dell'art.26 co.6 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14 della L.R.n.11/01 s.m.i., la proroga della determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011 relativa alla realizzazione della piattaforma integrata per il trattamento ed il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario in agro di Bitonto, loc. Colaianni, Strada vicinale di Sotto a far data dalla scadenza precedentemente fissata;
- 3) di confermare le prescrizioni già impartite nella medesima determinazione dirigenziale n.858 del 30.12.2011;
- 4) il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge e necessari all'esercizio dell'intervento, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
- 5) di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale che si rendessero necessari, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA ex parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Bitonto e ARPA Puglia;
- 8) di comunicare per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
- 9) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- 10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- 11) di pubblicare, a cura del proponente, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 12) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari.
- 13) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 s.s. del DPR del 24 novembre 1971 n.

Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

